



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.DEC/
21 maggio 2008

ITALIANO
Originale: INGLESE

547^a Seduta plenaria
Giornale FSC N.553, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE
SULL'AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI OSCE PER IL
CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DEI SISTEMI DI DIFESA
ANTIAEREA PORTATILI, SOGGETTA AD UNA PROCEDURA DEL
SILENZIO CHE SCADE LUNEDÌ 26 MAGGIO 2008 ALLE ORE 12.00

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riconoscendo la persistente minaccia derivante dalla proliferazione e dall'uso non autorizzato dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), in particolare per le operazioni dell'aviazione civile, di mantenimento della pace, di gestione delle crisi e di lotta al terrorismo,

affermando il convincimento degli Stati Partecipanti di applicare rigidi controlli nazionali all'esportazione di MANPADS,

tenendo conto dell'Annesso C al Manuale delle migliori prassi sulle armi di piccolo calibro e leggere, concernente le Procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte di MANPADS,

intendendo integrare e conseguentemente rafforzare l'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), nonché della Decisione N.7/03 dell'FSC sui sistemi di difesa antiaerea portatili, al fine di migliorare l'efficacia del controllo sulle esportazioni di SALW nell'area dell'OSCE,

ricordando la Decisione N.3/04 dell'FSC sui Principi OSCE per il controllo delle esportazioni di MANPADS, adottata il 26 maggio 2004,

deciso a contribuire alla riduzione del rischio di dirottamento delle SALW verso il mercato illegale,

tenendo conto del fatto che la Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, adottata a Maastricht nel dicembre 2003, rileva che l'OSCE sta impiegando tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alla proliferazione di MANPADS, definiti nel Documento OSCE sulle SALW come lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei,

riconoscendo i persistenti sforzi compiuti dall'Intesa di Wassenaar nell'elaborazione di principi a tale riguardo e intendendo estendere l'applicazione degli "Elementi per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar, nella loro versione riveduta,

decide:

di adottare i seguenti principi riveduti per il controllo delle esportazioni di MANPADS, che si ispirano agli "Elementi per il controllo dell'esportazione dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar:

1. Ambito

1.1 Tali principi riguardano:

- (a) sistemi di missili terra-aria progettati per essere portatili, nonché trasportabili e azionabili da una singola persona;
- (b) altri sistemi di missili terra-aria progettati per essere azionati e lanciati da più persone che operano in squadra e trasportabili da più persone.

1.2 I controlli nazionali delle esportazioni si applicano al trasferimento o al ritrasferimento internazionali di MANPADS, compresi i sistemi completi, le componenti, i pezzi di ricambio, i modelli, i sistemi di addestramento e i simulatori, effettuato per qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, inclusi l'esportazione autorizzata, la vendita, la concessione, il prestito, il noleggio, la coproduzione o i contratti di licenza per la produzione (qui di seguito denominati "esportazioni"). L'ambito della regolamentazione delle esportazioni e dei relativi controlli comprende la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, gli aspetti tecnici, la fabbricazione, la produzione, l'assemblaggio, il collaudo, la riparazione, la manutenzione, l'assistenza, la modifica, il potenziamento, l'aggiornamento, il funzionamento, l'uso, la sostituzione o rinnovamento, la demilitarizzazione e la distruzione di MANPADS, i dati tecnici, il software, l'assistenza tecnica, le dimostrazioni e l'addestramento associati a tali attività, il trasporto in condizioni di sicurezza e lo stoccaggio. Conformemente alla legislazione nazionale, tale ambito può comprendere altresì gli investimenti, il marketing, la pubblicità e altre attività pertinenti.

1.3 Qualsiasi attività relativa ai MANPADS all'interno del territorio del Paese produttore è soggetta alle norme e ai regolamenti nazionali.

2. Gli Stati partecipanti eserciteranno la massima moderazione nei trasferimenti delle tecnologie di produzione di MANPADS e, adottando una decisione su tali trasferimenti, terranno conto dei principi stipulati nei paragrafi 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.

3. Condizioni di controllo e criteri di valutazione

3.1 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS spetteranno alle autorità competenti ad alto livello politico del governo del Paese esportatore e le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente a governi esteri o ad agenti

specificamente autorizzati ad agire per conto di un governo, previa presentazione di un certificato di destinazione finale (EUC) autenticato dal governo dello Stato destinatario.

- 3.2 Le licenze generali non sono valide per l'esportazione di MANPADS; ogni trasferimento è soggetto ad una specifica decisione in merito alla concessione di licenza.
- 3.3 I governi esportatori non si avvarranno di intermediari o di servizi di intermediazione non governativi per il trasferimento di MANPADS, a meno che questi non siano espressamente autorizzati ad agire a nome del governo.
- 3.4 Al fine di prevenire l'uso non autorizzato, i Paesi produttori doteranno i MANPADS di nuova progettazione di dispositivi tecnici e/o di controllo di lancio, non appena disporranno di tali tecnologie.

Tali dispositivi non dovranno pregiudicare l'efficacia operativa dei MANPADS per l'utente autorizzato.

- 3.5 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS prenderanno in considerazione:
 - il potenziale rischio di dirottamento o uso illecito nel Paese destinatario;
 - la capacità e l'intenzione del Paese destinatario di prevenire i ritrasferimenti non autorizzati, la perdita, il furto e il dirottamento;
 - l'adeguatezza e l'efficacia delle misure fisiche di sicurezza del Paese destinatario per la tutela delle proprietà, delle strutture, delle dotazioni e dei registri militari.
- 3.6 Prima di autorizzare l'esportazione di MANPADS (come indicato nel paragrafo 1.2), il governo esportatore verificherà le garanzie presentate dal governo destinatario volte a:
 - non riesportare MANPADS salvo previo consenso del governo esportatore;
 - trasferire MANPADS e loro componenti a qualsiasi paese terzo solo secondo modalità conformi ai termini degli accordi formali fra governi, inclusi gli accordi di coproduzione o di licenza alla produzione, e i documenti contrattuali, stipulati e applicati dopo l'adozione della presente decisione, nonché a garanzie relative alla destinazione finale e/o licenze di esportazioni ancora esistenti;
 - garantire che lo Stato esportatore abbia l'opportunità di confermare, quando e come appropriato, l'adempimento da parte dello Stato importatore delle sue

garanzie di destinazione finale riguardo ai MANPADS e ai loro componenti¹ (ciò può includere ispezioni in loco delle condizioni di stoccaggio e della gestione delle scorte o altre misure, come concordato tra le parti);

- garantire la necessaria sicurezza del materiale e delle informazioni classificate conformemente agli accordi bilaterali applicabili, al fine di prevenire l'accesso o la manomissione non autorizzati;
- informare tempestivamente il governo esportatore di qualsiasi manomissione, uso non autorizzato, perdita o furto di qualsiasi materiale relativo ai MANPADS.

3.7 Il governo esportatore si accerterà inoltre della volontà e della capacità del governo destinatario di attuare efficaci misure per il deposito, la manipolazione, il trasporto e l'uso in sicurezza di materiali MANPADS, nonché per l'eliminazione o la distruzione di scorte in eccedenza al fine di prevenire l'accesso e l'uso non autorizzato. La prassi nazionale del governo destinatario finalizzata a ottenere la sicurezza prescritta include, pur non esclusivamente, la seguente serie di procedure, ovvero altre che realizzeranno livelli comparabili di tutela e di responsabilità individuale:

- verifica scritta del ricevimento delle spedizioni di MANPADS;
- inventario per numero di serie delle spedizioni iniziali di tutti i meccanismi di sparo e missili trasferiti, se fisicamente possibile, e tenuta di registri scritti degli inventari;
- inventario fisico di tutti i MANPADS soggetti a trasferimento, almeno una volta al mese; resoconto per numero di serie delle componenti di MANPADS esaurite o danneggiate in tempo di pace;
- garanzia che le condizioni di stoccaggio siano tali da assicurare i massimi livelli di sicurezza e di controllo dell'accesso. Ciò può includere:
 - ove il modello di MANPADS lo consenta, il deposito dei missili e dei meccanismi di sparo in luoghi adeguatamente separati, in modo da evitare che un eventuale superamento dei sistemi di sicurezza in un sito metta a rischio il secondo sito;
 - assicurare una sorveglianza continua (24 ore al giorno);
 - stabilire regole di custodia per cui l'ingresso in un sito di stoccaggio richieda la presenza di almeno due persone autorizzate;
- trasporto dei MANPADS in modo da assicurare il rispetto degli standard e delle procedure più elevate per la custodia di munizioni delicate in transito.

1 Per "garanzie di destinazione finale riguardo ai MANPADS e ai loro componenti" si intende la loro destinazione solo ai fini stipulati nel certificato di destinazione finale o in qualsiasi altro documento contenente gli obblighi dello Stato importatore.

Ove possibile, trasporto dei missili e dei meccanismi di sparo in container separati;

- ove applicabile, raggruppamento e assemblaggio delle componenti principali, di norma il meccanismo di sparo e i missili in un tubo di lancio, esclusivamente in caso di ostilità o di imminenti ostilità; per l'utilizzo durante esercitazioni di addestramento regolarmente programmate o per collaudo a campione, nel qual caso saranno prelevate dai depositi e assemblate solo le componenti necessarie per i colpi che si intendono sparare; allorquando i sistemi vengono utilizzati quale parte delle difese di avanguardia di installazioni o siti ad alta priorità; in qualsiasi altra circostanza che possa essere concordata tra i governi destinatari ed esportatori;
 - accesso all'hardware e a qualsiasi relativa informazione classificata, anche in caso di addestramento, alla documentazione tecnica e tecnologica (ad esempio manuali d'uso dei MANPADS) limitato al personale militare e civile del governo destinatario cui è stata concessa l'appropriata autorizzazione di sicurezza e abbia una comprovata necessità di venire a conoscenza di tali informazioni per l'adempimento dei compiti assegnati. Qualsiasi informazione rilasciata si limiterà a quanto necessario per l'adempimento delle responsabilità assegnate e, ove possibile, sarà comunicata soltanto in forma verbale e visiva;
 - adozione di prudenti procedure di gestione delle scorte che comprendano l'effettiva e sicura eliminazione o distruzione delle scorte di MANPADS che sono o diventano eccedenti rispetto alle esigenze nazionali.
- 3.8 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, presteranno assistenza ai governi destinatari che non sono in grado di dare attuazione a un prudente controllo dei MANPADS, nell'eliminazione delle scorte in eccedenza, anche riacquistando armi precedentemente esportate. Tali misure sono soggette al consenso volontario del governo esportatore e dello Stato destinatario.
- 3.9 I governi esportatori scambieranno informazioni relative ai potenziali governi destinatari che hanno dimostrato di non essere in grado di conformarsi alle garanzie e alle procedure descritte nei paragrafi 3.6 e 3.7 di cui sopra.
- 3.10 Al fine di accrescere gli sforzi volti a prevenire le diversioni, i governi esportatori scambieranno informazioni attinenti a entità non statali che cerchino o possano cercare di procurarsi MANPADS.
- 3.11 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, forniranno a Stati non partecipanti (come i Partner per la cooperazione), su loro richiesta, supporto tecnico e specializzato per l'elaborazione e l'attuazione di una base legislativa sul controllo dei trasferimenti di MANPADS e loro componenti.
- 3.12 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, forniranno a Stati non partecipanti, su loro richiesta, assistenza tecnica e specializzata in materia di sicurezza fisica, gestione delle scorte e controllo sul trasporto di MANPADS e loro componenti.

4. Gli Stati partecipanti garantiranno che qualsiasi violazione della legislazione sul controllo delle esportazioni di MANPADS sia sottoposta ad adeguate sanzioni, comprese sanzioni penali.
5. Gli Stati partecipanti convengono di incorporare questi principi nelle loro procedure, nelle loro politiche e/o nei loro regolamenti nazionali.
6. Gli Stati partecipanti notificheranno i trasferimenti di MANPADS servendosi delle disposizioni relative allo scambio di informazioni del documento OSCE sulle SALW, nonché di qualsiasi meccanismo per lo scambio di informazioni sui MANPADS che possa essere concordato in futuro.
7. Gli Stati partecipanti procederanno a un riesame regolare dell'applicazione dei principi esposti nel presente documento.
8. Gli Stati partecipanti convengono di promuovere l'applicazione dei principi sopra definiti presso Paesi che non fanno parte dell'OSCE.

La presente Decisione sostituisce la Decisione N.3/04 dell'FSC sui "Principi OSCE per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS)", adottata il 26 maggio 2004.